


REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI



COMUNE DI RIMELLA
TS REMMALJER GMENJ

STATUTO DEL COMUNE
DI
RIMELLA (REMMALJU)

INDICE

TITOLO I	ó	ELEMENTI COSTITUTIVI
TITOLO II	ó	ORGANI DEL COMUNE
Capo 1		Organi
Capo 2		Il Consiglio Comunale
Capo 3		Il Sindaco
Capo 4		La Giunta Comunale
TITOLO III	ó	ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo 1		Criteri e Regolamenti
Capo 2		Il Segretario Comunale
Capo 3		Personale
TITOLO IV	ó	I SERVIZI
TITOLO V	ó	PROPRIETÀ COMUNALE
TITOLO VI	ó	LA GESTIONE ECONOMICA
TITOLO VII	ó	FORME ASSOCIATIVE - ACCORDI DI PROGRAMMA ó PARTECIPAZIONE
TITOLO VIII	ó	FUNZIONE NORMATIVA
TITOLO IX	ó	MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

STATUTO DEL COMUNE DI RIMELLA

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Principi fondamentali

1. La Comunità di Rimella (Remmalju) è Ente autonomo locale ed ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
4. La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio vanno valorizzati e finalizzati al miglioramento della qualità della vita.

Art. 2 Finalità e Compiti

- 1 Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.
- 2 Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.
- 3 Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana e con gli altri Enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano, favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana.
- 4 La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

- 1 Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2 Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
- 3 I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
- 4 Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

Art. 4 Territorio e sede comunale

- 1 La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Chiesa, Ebe, Grondo, Magneronco, Pianello, Prati, Roncaccio Inferiore, Roncaccio Superiore, Sant'Anna, Sant'Antonio, San Gottardo, Sella, Villa Inferiore, Villa Superiore, storicamente riconosciute dalla comunità. Il territorio del Comune si estende per kmq. 28,90 confinante con i Comuni di: a sud Cravagliana, a est Valstrona (Vb), a nord-est Calasca Castiglione (Vb), a nord Bannio Anzino (Vb), a ovest con Fobello.
- 2 Il palazzo comunale, è ubicato nel centro della frazione Chiesa che è il Capoluogo.
- 3 Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale; in casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi della propria sede.
- 4 La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
- 5 Il Comune nelle forme previste dalla legge regionale a norma degli art. 117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione con altri Comuni contigui.

Art. 5 Albo Pretorio

- 1 Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2 La pubblicazione degli atti e degli avvisi di cui al presente articolo è effettuata a cura del Segretario Comunale, il quale si avvale a questo scopo di un messo Comunale e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 Stemma e Gonfalone

- 1 Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.
- 2 Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone.
- 3 L'utilizzo e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere opportunamente autorizzati dalla Giunta Comunale. L'uso del gonfalone avviene solo per pubbliche cerimonie e per motivi di interesse pubblico generale, con l'accompagnamento di un Rappresentante dell'Amministrazione.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

CAPO 1

Art. 7

Organi

- 1 Sono organi del Comune: Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

CAPO 2

Art. 8

Il Consiglio Comunale

- 1 Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
- 2 L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Art. 9

Competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale

- 1 La competenza del Consiglio è relativa ai seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo e contenuto generale:
 - a) lo Statuto dell'Ente,
 - b) i Regolamenti compreso quello riferito all'ordinamento degli uffici e dei servizi,
 - c) le relazioni revisionali e programmatiche, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il conto consuntivo, i piani territoriali ed urbanistici,
 - d) la pianta organica e le relative variazioni,
 - e) le convenzioni con altri Comuni,
 - f) la costituzione e la modificazione di forme associative,
 - g) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di Aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali,
 - h) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari, non previsti in atti fondamentali,
 - i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari.

Art. 10

Funzionamento del Consiglio Comunale

- 1 La convocazione dei Consiglieri deve essere disposta dal Sindaco con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio. I Consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
- 2 La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi.
- 3 Le sedute del Consiglio Comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tali fini il Sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tali fini il Sindaco. È fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.
- 4 A tutela dei diritti delle opposizioni, l'avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione che potrà avere luogo anche il giorno successivo.
- 5 L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
- 6 Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno tre giorni lavorativi prima (fa fede la data del timbro postale di accettazione per la spedizione).
- 7 In caso di eccezionale urgenza il Consiglio Comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.

- 8 L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai Consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.
- 9 L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma 1 e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, qualora il Consiglio non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.
- 10 L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 11

Commissioni Consiliari

- 1 Il Consiglio può costituire nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali: d'indagine e d'inchiesta. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono.
- 2 Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi consiliari. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o per delega.
- 3 Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l'esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.
- 4 Le commissioni speciali d'indagine o d'inchiesta sono istituite per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati dal Consiglio. La prima svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatto e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati; l'altra commissione può essere costituita per accertare responsabilità, negligenze o, più in generale, situazioni patologiche nell'attività amministrativa.
- 5 Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli consiglieri e promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, anche con l'intervento di soggetti esterni qualificati; possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Responsabili di Servizio, degli Amministratori di enti, aziende e società partecipate, dei Concessionari di servizi comunali.
- 6 La presidenza delle commissioni consiliari, avente funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle minoranze consiliare.

Art. 12

Consiglieri Comunali

- 1 L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.
- 2 I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari di cui fanno parte.

- 3 I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti.
- 4 I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal Consigliere, è trasmessa al Sindaco che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto d'iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del Consiglio Comunale.
- 5 Ogni Consigliere può rivolgere al Sindaco e agli Assessori Comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'Amministrazione Comunale ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.
- 6 I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 13 Gruppi Consiliari

- 1 I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nominativo del Capogruppo.
- 2 Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capogruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta Comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
- 3 I Consiglieri che, tramite comunicazione scritta, non aderissero al Gruppo relativo alla lista di appartenenza oppure non fossero accolti con conferma scritta da altro Gruppo, entrano automaticamente in un Gruppo Misto. Tale Gruppo avrà diritto alla nomina di un Capogruppo qualora fosse composto da almeno tre Consiglieri.

Art. 14 Decadenza dalla carica

- 4 I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale scopo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n° 241, a comunicare al Consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
- 5 Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.
- 6 Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

CAPO 3
Art. 15
IL SINDACO
Elezioni e competenze

- 1 Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale e secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica, ed è membro del Consiglio Comunale.
- 2 Il Sindaco presenta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
- 3 Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune, a lui è riservata la rappresentanza in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'Ente spetta nell'ordine al Vice-Sindaco e all'Assessore più anziano di età.
- 4 Il Sindaco può, altresì, delegare, con atto scritto, ciascun Assessore per il compimento dei seguenti atti caratterizzati da una funzione di rappresentanza politica istituzionale:
 - rappresentanza dell'Ente in manifestazioni;
 - stipulazioni di convenzioni per la costituzione di consorzi e unioni di Comuni;
 - sovrintendenza al funzionamento di alcuni servizi o uffici ed all'esecuzione degli atti da questi emanati.
- 5 Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale e al Responsabile dei Servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
- 6 Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
- 7 Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni attribuitegli adottando ordinanze nelle materie indicate dalla legge.
- 8 Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
- 9 Il Sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
- 10 Il Sindaco inoltre:
 - a) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - b) convoca i comizi per i referendum previsti dal presente statuto;
 - c) adotta le ordinanze nei casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica a carattere locale, nonché nei casi di emergenza di cui al T.U.E.L. n°267/2000;
 - d) nomina e revoca il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo; attribuendogli se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale; ovvero qualsiasi altra funzione prevista ai sensi art.97, 4° comma lettera d) del TUEL 267/2000;

- e) nomina e revoca i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna e di consulenza, in base a esigenze effettive e verificabili;
- f) esercita la competenza, già del Prefetto, in materia di informazioni su situazioni di pericolo per calamità naturali;
- g) dispone le nomine non diversamente assegnate dalla legge e dal presente statuto;
- h) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, i consorzi e le istituzioni, tramite i rappresentanti legali degli stessi;
- i) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- j) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espresse dalla Giunta;
- k) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e la presiede; provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
- l) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
- m) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- n) coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politica-amministrativa dell'ente;
- o) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 16

Atti del Sindaco

- 1 Gli atti di competenza del Sindaco assumono la denominazione di decreto.
- 2 Le proposte dei decreti sono predisposte dal responsabile del procedimento o comunque dagli addetti individuati dal responsabile del servizio; i medesimi possono essere predisposti dai collaboratori posti alle dirette dipendenze del Sindaco.
- 3 L'ufficio di segreteria curerà la registrazione di tutti i decreti in apposito registro, con numerazione progressiva per anno solare e la loro conservazione in originale agli atti.

Art. 17

Vice Sindaco

- 1 Il Vice Sindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
- 2 L'incarico di Vice Sindaco può essere revocato in qualsiasi momento dal Sindaco.
- 3 In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 18

Deleghe del Sindaco

- 1 Il Sindaco ha la facoltà di assegnare ad ogni Assessore, con suo provvedimento, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

- 2 Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e controllo.
- 2 Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
- 4 Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile, nonché pubblicate all'albo pretorio.
- 5 Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri Comunali.

Art. 19
Mozioni di sfiducia

- 1 Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
- 2 Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
- 3 La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e ad una nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 20
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

- 1 Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
- 2 L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone elette dal Consiglio e composta da soggetti estranei al Consiglio, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
- 3 La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
- 4 Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

CAPO 4
Art. 21
LA GIUNTA COMUNALE
Composizione, nomina e cessazione

- 1 La Giunta è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero di Assessori non inferiore a due e non superiore a quattro.
- 2 Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione, anche al di fuori del Consiglio Comunale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

- 3 Se il Sindaco proclamato eletto, nel termine di cui al comma precedente, nomina un numero inferiore di Assessori rispetto al numero massimo previsto, questi può procedere, in corso di mandato, alla nomina di ulteriori Assessori entro il limite massimo previsto dalla legge e dal precedente comma 1. La comunicazione al Consiglio in merito ai nuovi Assessori sarà effettuata nella prima seduta utile successiva alla nomina.
- 4 Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque fare parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e il coniugi.
- 5 Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 6 Il Sindaco può revocare uno o più Assessori in qualsiasi momento, con atto scritto da notificare all'interessato. La revoca è efficace dal momento della notificazione.
- 7 Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco entro quindici giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 22 Competenza

- 1 La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo:
 - a) a compiere gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale stesso;
 - b) a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello;
 - c) ad adottare i regolamenti concernenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione del C.C.N.L. ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei budget di risorse da assegnare ai servizi;
 - d) ad accettare lasciti e donazioni salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera i) ed l) del T.U.E.L. 267/2000.

Art. 23 Funzionamento

- 1 L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
- 2 La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
- 3 La Giunta è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità.
- 4 Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
- 5 Le adunanze non sono pubbliche.
- 6 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo maggioranze speciali espressamente previste dalla legge, e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun Assessore ha diritto che siano messe a verbale le motivazioni della propria espressione di voto non favorevole.

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO 1

Art. 24

Principi e criteri di gestione

- 1 Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
- 2 Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
- 3 La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal Consiglio e dalla Giunta .
- 4 La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.
- 5 L'esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al Segretario Comunale o al responsabile di ufficio o servizio secondo la rispettiva competenza nella materia trattata.
- 5 L'esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita dal Sindaco al Segretario o al responsabile di ufficio o servizio, secondo la rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della controversia.
- 7 Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle cause promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.
- 8 La Giunta, nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

Art. 25

Regolamento sull'ordinamento degli uffici

- 1 La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 2 Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del Segretario, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario e gli organi elettivi.
- 3 Il medesimo regolamento individua gli uffici ed i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia

- di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.
- 4 Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al Segretario Comunale.

CAPO 2

Art. 26

Il Segretario Comunale

- 1 Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.
- 2 Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, nonché tutte le altre funzioni previste dalla legge. Sovrintende all'attività dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso di inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i responsabili dei servizi, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

CAPO 3

Art. 27

Personale Direttivo

- 1 Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del T.U.267/2000, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
- 2 I responsabili degli uffici o dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione del Comune, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.
- 3 Ai responsabili degli uffici è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai responsabili dei servizi, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
- 4 I responsabili dei servizi sono preposti ai singoli servizi o uffici dell'organizzazione dell'ente e sono responsabili tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi.

Art. 28

Dipendenti Comunali

- 1 I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

- 2 Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
- 3 Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
- 4 Il Comune recepisce ed applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

TITOLO IV I SERVIZI

Art. 29 Gestione dei servizi

- 1 Il Comune gestisce i servizi con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurano la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo del Comune stesso.
- 2 La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
- 3 Per i servizi che possono essere gestiti in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società con partecipazione di capitale pubblico locale.
- 4 Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola e quella associata mediante convenzione o consorzio.
- 5 Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 30 Costituzione di aziende

- 1 Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può costituire aziende speciali.
- 2 Lo statuto delle aziende speciali deve contenere i principi di unitarietà con l'indirizzo generale del Comune, assicurata dal Presidente dell'azienda, di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi, e di gestione, attribuiti al direttore ed ai dirigenti.

Art. 31 Organi dell'azienda

- 1 Il presidente ed i componenti del consiglio d'amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, tra persone in possesso delle

- condizioni di eleggibilità a consigliere e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa.
- 2 Il direttore è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell'azienda, che può prevedere la figura del vicedirettore.
 - 3 Lo statuto stesso disciplina, unitamente ad appositi regolamenti interni, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende.

Art. 32

Revoca degli organi delle aziende

- 1 Il Sindaco può revocare il presidente o membri del Consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri comunali e approvata dal Consiglio.

Art. 33

Designazione e durata in carica degli organi degli enti e rappresentanti del Comune

- 1 In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio il Sindaco nomina i rappresentanti del Comune in organi di aziende, di istituzioni, di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al conto consuntivo e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti ogni qualvolta lo ritengano; il Consiglio stesso, le Commissioni e la Giunta.
- 2 Gli organi delle aziende delle istituzioni ed i responsabili del Comune in Società per Azioni ed altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

TITOLO V PROPRIETÀ COMUNALE

Art. 34

Beni comunali

- 1 Per il perseguimento dei proprio fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
- 2 I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
- 3 Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 35

Beni demaniali

- 1 Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.
- 2 La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
- 3 Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
- 4 Alla classificazione è competente il Consiglio Comunale.

Art. 36
Beni patrimoniali

- 1 I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del Demanio Pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
- 2 Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata, in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
- 3 Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono una utilità puramente strumentale, in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti bisogni pubblici.

Art. 37
Inventario

- 1 Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
- 2 Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
- 3 Il Segretario Comunale è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
- 4 Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
- 5 L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

TITOLO VI
LA GESTIONE ECONOMICA

Art. 38
Finanza e Contabilità

- 1 Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio pubblico. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
- 2 La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: i fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica.
- 3 Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.
- 4 Nell'ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario ed il servizio di economato per le minute spese d'ufficio.

Art. 39
Ordinamento tributario

- 1 Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
- 2 Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n° 212 e s.m.i. con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.
- 3 La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 40

Bilancio e Rendiconto di gestione

- 1 Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
- 2 Al bilancio è allegata la relazione revisionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Piemonte e gli altri atti e documenti prescritti.
- 3 Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
- 4 Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 41

Disciplina dei contratti

- 1 Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni ed alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
- 2 Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.
- 3 I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile Competente, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

Art. 42

Revisione economico-finanziaria

- 1 Il revisore dei conti del Comune di Rimella è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
- 2 Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
- 3 Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

- 4 Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 5 Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
- 6 Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
- 7 Il revisore può partecipare anche ad organismi di controllo e a nuclei di valutazione operanti nell'ambito del Comune.

Art. 43

Principi generali del controllo interno

- 1 Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 286.
- 2 Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri Comuni e ad incarichi esterni.

TITOLO VII

FORME ASSOCIATIVE - ACCORDI DI PROGRAMMA - PARTECIPAZIONE

Art. 44

Principi generali

- 1 Il Comune promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da esso comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
- 2 A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario e opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione previsti dalla legge, quali intese, accordi e convenzioni.

Art. 45

Convenzioni

- 1 Il Comune può stipulare, con la Provincia, con altri Comuni nonché con i loro enti strumentali, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.
- 2 Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 46

Consorzi

- 1 Il Comune può costituire con gli enti previsti per legge un consorzio:

- per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili;
 - per l'esercizio di altre funzioni o servizi, secondo le norme dettate per gli enti locali.
- 2 Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del Consorzio e lo statuto del Consorzio stesso.

Art. 47

Unione

- 1 Nell'ambito delle forme di cooperazione il Comune può decidere di costituire un'unione, di norma con Comuni contermini, per la gestione associata di funzioni o servizi.
- 2 La costituzione dell'unione è subordinata all'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché alla verifica delle relative convenienze organizzative e finanziarie.
- 3 L'atto costitutivo e lo statuto individuano le funzioni svolte dall'unione, le risorse ad essa attribuite e disciplinano composizione e funzionamento degli organi
- 4 Il Consiglio Comunale provvede a nominare i propri rappresentanti in seno agli organi dell'unione, scegliendoli tra i componenti del Consiglio stesso e/o della Giunta. Nel caso in cui sia costituita la minoranza consiliare, le votazioni per la nomina dei rappresentanti vengono effettuati con il metodo del voto limitato.

Art. 48

Accordi di programma

- 1 Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e degli altri enti, il Sindaco promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal Sindaco.
- 2 L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrari atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.

Art. 49

Associazionismo e partecipazione

- 1 Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
- 2 Il Comune valorizza, altresì, le libere forme associative, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.
- 3 Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

Art. 50

Incentivi e contributi

- 1 Alle associazioni ed agli altri organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti e contributi di natura finanziaria o patrimoniale, nel rispetto di principi predeterminati circa i criteri e le modalità secondo quanto previsto, a norma di legge, nell'apposito regolamento.

Art. 51

Istanze e petizioni

- 1 Tutti gli interessati possono rivolgere al Sindaco istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
- 2 Il Sindaco fornisce risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
- 3 Tutti i cittadini possono, in ogni caso, partecipare all'attività del Comune, inoltrando al Sindaco, in forma collettiva, petizioni per sollecitare l'intervento degli uffici comunali competenti su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
- 4 Il Sindaco inoltra la petizione agli uffici competenti e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla presentazione della petizione. L'ufficio comunale competente deve pronunciarsi in merito alla petizione entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 52

Proposte di atti amministrativi

- 1 Gli elettori del Comune possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarle al Sindaco.
- 2 Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 20 per cento degli iscritti nelle liste elettorali.
- 3 Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, devono essere esaminate dall'organo competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.
- 4 Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

Art. 53

Referendum consultivo

- 1 Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
- 2 Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe dei servizi;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su provvedimenti di rilevanza interna di organizzazione e di funzionamento degli organi;
 - d) su materie già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- 3 Soggetti promotori dei referendum possono essere:
 - a) il 20 per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 4 Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 54
Esito del referendum

- 1 Il referendum è valido quando vi abbia partecipato più del 50 per cento degli aventi diritto.
- 2 Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
- 3 Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 55
Associazione turistica Pro Loco

- 1 Il Comune, nell'ambito della valorizzazione dell'associazionismo locale di cui al precedente art.49, riconosce nella Pro Loco di Rimella il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente in:
 - a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico ed ambientale della località;
 - b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località ed a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
 - c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
 - d) assistenza ed informazione turistica;
 - e) attività ricreativa in genere.
- 2 Per tutte le iniziative di cui sopra la Pro Loco deve richiedere il rilascio delle prescritte autorizzazioni di legge e in caso di inottemperanza verrà dichiarata decaduta dall'iniziativa richiesta e sanzionata a termine di legge.
- 3 La Pro Loco, per l'espletamento della sua attività, può essere esentata da alcune tasse comunali.
- 4 Alla Pro Loco può essere affidata, mediante convenzione, la gestione di alcuni servizi comunali attinenti al settore ed il coordinamento di particolari iniziative locali, tipiche delle finalità della Pro Loco stessa.
- 5 La Pro Loco sarà ritenuta automaticamente decaduta dal riconoscimento di cui al primo e terzo comma del presente articolo qualora non dovesse essere in regola con l'iscrizione presso l'Albo regionale delle Pro Loco e presso l'organizzazione rappresentativa delle Pro Loco italiane.

Art. 56
Diritto di accesso

- 1 Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione secondo le modalità definite dal regolamento.
- 2 Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
- 3 Il regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 57 Statuto

- 1 Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 58 Regolamenti

- 1 Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
 - c) sulle materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
 - d) in tutte le altre materie di competenza comunale.
- 2 Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
- 3 L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta.
- 4 Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
- 5 Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.
- 6 I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio comunale contestualmente alla delibera di approvazione ed in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione di questa; diventano esecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera di approvazione. I regolamenti dichiarati urgenti in sede di approvazione dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, per quelli di propria competenza, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione e della contestuale pubblicazione dello stesso. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX MODIFICHE STATUTARIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 Modifiche dello statuto

- 1 Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 2 L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 60
Disposizioni finali e transitorie

- 1 Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte, affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 2 Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 02.10.2009

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 20.11.2009 al 20.12.2009, n. 228

Pubblicato sul B.U. Regione Piemonte n. 47 del 26.11.2009